

l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) motocicli, motocarrozze, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art. 53, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2.

1. La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie dei veicoli indicati all'art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosità.

2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolarità dei veicoli di cui al precedente art. 1, sugli elementi previsti dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocità dei ciclomotori sono effettuati a partire dal 1° luglio 2003 sulla base delle disposizioni emanate dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

Art. 3.

Ogni anno, le operazioni di revisione di cui all'art. 1, hanno inizio il 2 gennaio e sono effettuate secondo il seguente calendario:

a) i veicoli di cui all'art. 1, lettera a), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore, entro il mese di rilascio dello stesso certificato e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione;

b) i veicoli di cui all'art. 1, lettera b), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

Roma, 29 novembre 2002

Il Ministro: LUNARDI

02A14053

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 7 agosto 2002.

Istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

E D'INTESA CON

LA REGIONE CAMPANIA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, in particolare, l'art. 114, comma 10, il quale prevede, al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, l'istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Ritenuto pertanto di avvalersi per l'istruttoria istituita del Parco sommerso in argomento della predetta Segreteria tecnica, alla luce della particolare competenza in materia di specificazione di siti marini d'interesse ambientale e apposizione di misure di tutela;

Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione del Parco sommerso di Baia svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 14 marzo 2001;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Vista l'istruttoria per l'istituzione del Museo sommerso di Baia svolta dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta riportata nella relazione del 20 marzo 2001 (prot. n. 8342); e la nota integrativa, in data 13 aprile 2001 (prot. n. 10700), relativa alla vincolistica delle aree in esame;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto n. 506/2/2001 del 31 dicembre 2001 relativo all'impegno sul cap. 3961 E.F. 2001 della somma di L. 2.000.000.000 pari ad € 1.032.913,80 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per i beni archeologici;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione del Parco sommerso di Baia;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e d'intesa con la regione Campania, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Parco sommerso di Baia.

Art. 2.

1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, il Parco sommerso di Baia interessa il tratto di mare compreso tra la testata del molo di limite meridionale del porto di Baia ed il punto in testata del molo del Lido di Augusto, delimitanti la zona definita come «Baia romana sommersa», così come individuato dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

Punto	Latitudine	Longitudine
A 1	40° 49'.91 N	014° 05'.94 E
B	40° 49'.60 N	014° 05'.94 E
I 1	40° 49'.07 N	014° 04'.61 E

2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione e all'amministrazione del demanio marittimo, ricompreso all'interno del Parco sommerso di Baia, sono adottati dall'amministrazione competente sentito l'ente preposta alla gestione del medesimo Parco, individuato ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Parco sommerso di Baia, in particolare, persegue:

a) la tutela ambientale e archeologica dell'area interessata;

b) la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, delle risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali della zona;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri e del patrimonio archeologico sommerso dell'area;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia, della biologia marina e dell'archeologia;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina, della tutela ambientale e dell'archeologia al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con le rilevanze storico-naturalistico-paesaggistiche dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, la disciplina delle attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi, potrà prevedere che le predette attività vengano svolte prioritariamente dai cittadini residenti e da imprese avente sede nei comuni ricadenti nell'area.

Art. 4.

1. All'interno del Parco sommerso di Baia, come individuato e delimitato all'art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che modifichino lo stato dei luoghi e che possano compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente e/o dei beni archeologici oggetto della protezione, nonché le finalità istitutive del Parco medesimo, ai sensi dell'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare, sono vietate:

a) l'asportazione, la manomissione ed il danneggiamento anche parziale dei reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali;

b) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino e/o dei reperti archeologici sommersi;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi nell'area.

2. Nell'ambito del Parco sommerso di Baia, individuato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, la zona A di riserva integrale comprende il tratto di mare antistante punta Epitaffio, così come riportato nella cartografia allegata al presente decreto e delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
E 1	40° 49'.49 N	014° 04'.70 E
F	40° 49'.24 N	014° 05'.05 E
G	40° 49'.20 N	014° 04'.60 E
H 1	40° 49'.40 N	014° 04'.53 E

3. Nella zona A, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, è vietato:

- a) la balneazione;
- b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettere a) e b);
- c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettere a) e c);
- d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera a);
- e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera a);
- f) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera d);
- g) la pesca subacquea.

4. Nella zona A è, invece consentito:

- a) la navigazione e la sosta alle unità navali di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'ente gestore;
- b) le visite guidate subacquee autorizzate, contingentate e disciplinate dall'ente gestore di cui al successivo art. 5, compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali e dei reperti archeologici;
- c) le visite a mezzo di unità navali aventi un pescaggio non superiore a 2,50 mt, specificamente autorizzate, contingentate e disciplinate dall'ente gestore, di cui all'art. 5 del presente decreto;
- d) la pesca sportiva con lenza o canna da terra riservata ai residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e disciplinata, anche nei modi e nei luoghi, dall'ente gestore di cui all'art. 5 del presente decreto.

5. Nell'ambito del Parco sommerso di Baia, individuato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, la zona B di riserva generale comprende il tratto di mare anti-

stante la costa compresa tra il molo del lido di Augusto e il pennello a terra di Lido Montenuovo, così come riportato nella cartografia allegata al presente decreto e delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
A 1	40° 49'.91 N	014° 05'.94 E
B	40° 49'.60 N	014° 05'.94 E
C	40° 49'.60 N	014° 05'.62 E
D 1	40° 49'.91 N	014° 05'.62 E

6. Nella zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:

- a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a), e dal successivo comma 7, lettere b) e c);
- b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a);
- c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a);
- d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera d), del presente articolo;
- e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, e successivo comma 7, lettera e) del presente articolo;
- f) la pesca subacquea.

7. Nella zona B, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, sono invece, consentiti:

- a) la balneazione e le immersioni in apnea;
- b) la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni, come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, autorizzata e disciplinata dall'ente gestore, di cui al successivo art. 5, comunque a velocità non superiore a cinque nodi, nonché la navigazione a remi;
- c) la navigazione a motore per le visite e il trasporto collettivi, autorizzata e disciplinata dall'ente gestore di cui al successivo art. 5;
- d) l'esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore, di cui al successivo art. 5, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

e) la pesca sportiva con lenze e canna riservata ai residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e disciplinata, anche nei modi e nei luoghi, dall'ente gestore di cui al successivo art. 5.

8. Nell'ambito del Parco sommerso di Baia, individuato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, la zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro del Parco sommerso, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato al precedente art. 2.

9. Nella zona C, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4 e 7 del presente articolo;

b) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a), e dal successivo comma 10, lettera a);

c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a), e dal successivo comma 10, lettera b);

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 7, lettera d), del presente articolo;

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4 lettera d) e 7 lettera e) del presente articolo;

f) la pesca subacquea.

10. Nella zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo, sono consentiti:

a) l'ancoraggio come disciplinato dall'ente gestore di cui al successivo art. 5, in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;

b) l'ormeggio come disciplinato dall'ente gestore di cui al successivo art. 5, in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti.

Art. 5.

1. La gestione del Parco sommerso di Baia è affidata, ai sensi dell'art. 114 della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Sino all'affidamento in gestione di cui al precedente comma 1, il Parco sommerso di Baia è affidato provvisoriamente in gestione alla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta, che si avvale per la sorveglianza della Capitaneria di porto di Napoli e dai Carabinieri del nucleo per la tutela dei beni archeologici.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione del Parco sommerso di Baia, in particolare per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro

necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione del Parco sommerso e della sua ripartizione, nonché di quanto possa promuovere la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri e del patrimonio archeologico dell'area, anche per finalità sociali e occupazionali, si farà fronte, con la somma di L. 1.000.000.000 pari a € 516.456,90, impegnata sul capitolo 3961 dell'U.P.B. 8.1.2.1 «Difesa del mare» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'esercizio finanziario 2001, di cui al citato decreto n. 506/2/2001 del 31 dicembre 2001 e con la somma di € 516.457 da imputare sul capitolo 2760 dell'U.P.B. 5.1.2.1 «Difesa del mare» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'esercizio finanziario 2002.

Art. 7.

1. La sorveglianza nel Parco sommerso di Baia, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dai Carabinieri del nucleo per la tutela dei beni archeologici.

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle misure indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche, di tutela e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico, volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Art. 9.

1. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Roma, 7 agosto 2002

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio*
MATTEOLI


*Il Ministro per i beni
e le attività culturali*
URBANI

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
LUNARDI

*Il Ministro delle politiche
agricole e forestali*
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4 Ambiente e tutela del territorio, foglio n. 154

ALLEGATO



02A13756